all'attuazione delle norme del Codice e della Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".
Infine, rispetto alla informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
Per quanto si riferisce invece ai film, alle fiction e spettacoli vari il Codice impegna le emittenti a darsi strumenti propri di valutazione della compatibilità di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario con la tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Nel caso in cui alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, si ritengano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le emittenti devono annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, ripetendo l'avviso dopo ogni eventuale interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.
Per le trasmissioni di intrattenimento, l'impegno delle emittenti è a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, in particolare evitando quelle trasmissioni:

a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;

b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

La programmazione televisiva della fascia *"protetta"*, la cosiddetta *"televisione per i minori"* (dalle 16.00 alle 19.00), più attenta alle esigenze dei minori, in quanto si presume che in tale fascia la fruizione dei programmi sia autonoma dagli adulti, richiede particolari controlli sui programmi, sui promo, sui trailer e sulla pubblicità.
In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del Codice in materia di programmazione per minori.
Inoltre, le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;

b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;

c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Ancora, le stesse Imprese televisive nazionali esercenti più di una rete generalista si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di *programmi di informazione destinati ai minori,* comunicando abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

Con riguardo ai messaggi pubblicitari (Articolo 4), si prescrivono tre livelli di protezione con riguardo ai contenuti di pubblicità, *trailer* e *promo*: il primo "generale", da applicare in tutte le fasce orarie di programmazione, il secondo "rafforzato", da applicare negli orari in cui si presume che il pubblico di minori sia numeroso ma affiancato da un adulto (dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); il terzo, di carattere specifico, da applicare negli orari d'ascolto riservate ai minori (valida per la fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00) e per tutti i programmi direttamente rivolti a questi ultimi.

In generale è richiesto un controllo dei contenuti della pubblicità, dei *trailer* e dei *promo* dei programmi, e resta preclusa la trasmissione di pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico dotata di una ancora immatura capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, viene riconosciuta la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

In particolare, la *protezione generale* si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

La *protezione rafforzata* si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non si devono trasmettere pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'equilibrio psichico e morale dei minori, specificate esemplificativamente dal Codice.

La *protezione specifica* si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

In tali casi, i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori devono essere preceduti, seguiti e identificati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria secondo si deve evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

Il rispetto e l'applicazione del Codice di autoregolamentazione sono affidati al *"Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori"*, che interviene d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati e, se accerta la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina le modalità con le quali ne debba essere data notizia, oltre ad avere il potere, a determinate condizioni, di ingiungere all'emittente di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione e di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice.

Nello stesso tempo, il Comitato, qualora accerti la violazione del Codice, inoltra una denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti ed ogni altro elemento utile, affinché l'Autorità possa provvedere all'avvio delle attività

accertative delle eventuali violazioni di legge e dei conseguenti seguiti procedimentali intesi alla irrogazione di sanzioni amministrative.

3 - Attivita' di vigilanza sulle norme a tutela dei minori

La vigilanza sul rispetto delle norme previste a tutela dei minori viene svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo e costituisce un compito ad elevata problematicità in quanto presuppone un'attività nell'ambito della quale intervengono valutazioni qualitative percezioni e sensibilità non di rado soggettivamente diversificabili.
In proposito, non si è ritenuto opportuno adottare parametri di valutazione statici, ma si procede nell'ottica tendenziale di un confronto continuo con le emittenti, il pubblico e gli esperti della materia.
Per effettuare in concreto l'attività di vigilanza, il Dipartimento competente, oltre ad avvalersi di un sistema di monitoraggio televisivo della programmazione trasmessa da emittenti nazionali terrestri, opera su segnalazione di soggetti interessati (associazioni di settore, privati cittadini, ecc.), verificando la fondatezza delle denunce pervenute.
A conclusione delle verifiche sulle trasmissioni, il Dipartimento, qualora ravvisi profili di potenziale nocività per un pubblico minorenne, provvede a segnalare il programma al Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità per il seguito di competenza e l'eventuale applicazione della prevista sanzione.
Va rilevato, altresì, che a seguito dell'approvazione in data 25 giugno 2003 dell'*"Accordo-quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome"*, tredici Comitati regionali per le comunicazioni hanno stipulato una convenzione con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni e svolgono direttamente attività di vigilanza sul territorio operando verifiche sull'emittenza locale in materia di tutela dei minori.

3.1. Attività di monitoraggio televisivo

L'attività di monitoraggio dei programmi e di videoregistrazione dei palinsesti televisivi trasmessi dalle emittenti nazionali terrestri, pur essendo garantita nell'arco delle ventiquattro ore, nel periodo oggetto della presente relazione è stata effettuata con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 23.00 (comprendendo i telegiornali serali) che, per contenuti delle trasmissioni, tipologia degli spettatori ed indici di ascolto rilevati, appare di peculiare interesse.
Con riferimento alla fascia oraria sopra indicata, nel corso dell'anno 2004 sono stati monitorati oltre seimila programmi per un totale di circa diecimila ore di programmazione andati in onda sulle emittenti televisive nazionali RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, RETEQUATTRO, CANALE 5, ITALIA 1, LA 7, MTV, RETE A.

Trentotto tra i programmi monitorati dal Dipartimento competente - per le criticità evidenziatesi - sono stati oggetto di particolari approfondimenti al fine di individuare eventuali profili di potenziale nocività per un pubblico minorenne.

3.2. Interventi a seguito di segnalazione

Le segnalazioni che danno luogo ad una preliminare istruttoria consistente in esercizio di attività propriamente di vigilanza sono quelle provenienti da privati e dalle associazioni di categoria, giacché le segnalazioni c.d. *"qualificate"*, come si vedrà *infra*, non danno luogo ad attività di vigilanza ma sono propedeutiche all'immediato avvio di istruttorie procedimentali per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

L'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interessati viene svolta sia nei confronti delle emittenti televisive nazionali sia nei confronti delle emittenti locali. Al riguardo il Dipartimento vigilanza e controllo nel periodo gennaio/dicembre 2004 ha vagliato oltre quaranta segnalazioni recanti ipotesi di violazione ed ha disposto l'archiviazione di venti denunce, ritenendo che le fattispecie segnalate non integrassero violazioni della normativa posta a tutela del minore.

4 - Applicazione delle sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela dei minori

4.1. Avvio dei procedimenti sanzionatori

I procedimenti sanzionatori, svolti dal Dipartimento garanzie e contenzioso, vengono avviati direttamente soltanto sulla base di segnalazioni "*qualificate*" provenienti dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza, dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni.

Tali segnalazioni, nel riportare l'esito degli *accertamenti del fatto* compiuti dai predetti organi, contengono:

- una circostanziata descrizione del fatto;
- l'indicazione della norma giuridica che si presume violata;
- l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
- l'individuazione dell'emittente radiotelevisiva che si sia resa responsabile della presunta infrazione;
- il supporto probatorio per l'accertamento sulla effettiva sussistenza della violazione.

4.2. Svolgimento dei procedimenti sanzionatori

L'articolo 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223 costituisce norma di riferimento per quanto riguarda la disciplina delle procedure di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva.

È prevista, con riguardo alle violazioni delle norme a tutela dei minori nella attività di diffusione radiotelevisiva, l'applicazione delle disposizioni generali in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: *contestazione dell'illecito* con fissazione di un termine di trenta giorni per produrre giustificazioni e di sessanta giorni per accedere al beneficio dell'oblazione (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale), *ordinanza ingiunzione* come provvedimento di irrogazione della sanzione (salva ipotesi di giustificazioni adeguate che danno luogo ad *archiviazione*).

A tale norma si raccordano, in un rapporto di complementarietà, le disposizioni del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 19 dicembre 2001, n. 294), modificato con la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 15 ottobre 2003, n. 240), ai sensi del quale il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione (salvo sospensioni e proroghe per esigenze istruttorie, disposte dalle strutture o dagli organi deliberanti dell'Autorità, che possono complessivamente produrre una dilazione massima di ulteriori centoventi giorni).

L'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cd. *"legge Gasparri"*) ha introdotto rilevanti novità in materia di tutela dei minori rispetto al *medium* radiotelevisivo in generale e al sistema sanzionatorio ad esse correlato in particolare.

Più precisamente, l'articolo 10, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, afferma che tutte le fattispecie a tutela dei minori sono munite di presidio sanzionatorio senza adozione di un previo provvedimento di diffida[4].

Inoltre il combinato disposto dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112 comporta un sensibile aumento degli importi minimo e massimo della sanzione edittale previsti per tutte le violazioni alle norme in materia di minori nella programmazione televisiva, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, originariamente fissate in un

- [4] Articolo 10, comma 5, della legge 3 maggio 2004 n. 112: "*In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689...*"

range abbastanza ridotto[5] per le quali è oggi prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 25.000,00 a 350.000,00. euro.

Con l'aumento dell'importo minimo della sanzione edittale ad euro 25.000,00 il ricorso da parte delle emittenti al beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 14 novembre 1981, n. 689[6], comporta conseguentemente il pagamento di una somma pari ad euro 50.000,00 (doppio del minimo della sanzione) rispetto a quello in precedenza previsto pari a 10.330,00 euro.

A tali significativi interventi del legislatore conseguono il maggiore effetto deterrente della sanzione (pecuniaria) prevista nonché la maggiore incisività ed efficacia dei provvedimenti adottati dall'Autorità per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza in materia radiotelevisiva.

Le novità introdotte dalla legge 3 maggio 2004 n. 112, tuttavia, hanno dato adito a talune difficoltà interpretative riguardo al trattamento sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione di quelle norme finalizzate a tutelare interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori telespettatori.

In particolare, l'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 si caratterizza per prevedere tre differenti tipologie di trasmissioni vietate[7]:

1. "*programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori*";
2. "*programmi che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche*";
3. "*programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità*".

Con riguardo alla disposizione di cui al punto 1, come di recente confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n° 6759 e n°6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004, su cui vedi *infra*), essa appare sicuramente annoverabile tra le disposizioni poste a tutela dei minori (cui fa riferimento l'articolo 10 comma 1 della citata legge 112/04), e conseguentemente,

- [5] Le sanzioni pecuniarie previste, in precedenza, dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 erano :
- da € 5.165 (£ 10 milioni) a € 51.646 (£ 100 milioni) per le emittenti nazionali;
- da € 516 (£ 1 milione) a € 5.165 (£ 10 milioni) per le emittenti locali (l'art. 3, lettera b, n. 6 della legge 249/97 sancisce che "in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 223/90, sono ridotte ad un decimo").

- [6] Articolo 16 della legge 14 novembre 1981, n. 689 "Pagamento in misura ridotta": "*È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*".

- [7] Articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223: *"E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità".*

in caso di violazione, risultano applicabili le sanzioni più elevate previste dal comma 6 del medesimo articolo 10.

Diversamente, con riferimento alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3, sempre come si evince dalle citate sentenze della Corte di Cassazione, l'illecito amministrativo prefigurato deve essere qualificato come illecito di pericolo "*presunto*" o "*astratto*". Dalla lettura della disposizione e dalla citata interpretazione della Corte di Cassazione si evince, pertanto, che i divieti in questione risultano finalizzati a tutelare interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori spettatori. Il legislatore, infatti, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "*incondizionatamente*" principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali il ripudio della violenza come modello di comportamento sociale, il buon costume, la tolleranza, il pluralismo nelle sue molteplici dimensioni, e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva.

In armonia con le considerazioni che precedono e per un'imprescindibile esigenza di coerenza interna di sistema, si pongono analoghi dubbi interpretativi circa l'applicazione delle sanzioni più elevate introdotte dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 "*per tutte le violazioni alle norme in materia di minori*, con riguardo alle ipotesi di violazione previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650[8] in quanto la disposizione si caratterizza per prevedere tre differenti divieti:

a) sono vietati *i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno*;

b) è vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, *propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24*;

c) è fatto altresì divieto di *propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.*

Mentre la disposizione di cui al punto c) risulta sicuramente annoverabile tra le disposizioni poste a tutela dei minori (cui fa riferimento l'articolo 10 comma 1 della citata legge 112/04), e conseguentemente, in caso di violazione, risultano

- [8] Articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650: "*Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori*".

applicabili le sanzioni più elevate previste dal comma 6 del medesimo articolo 10, le disposizioni di cui sub a) e b) risultano finalizzate alla tutela di interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori. Anche in questi casi, il legislatore, nella considerazione della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "*incondizionatamente*" principi, valori ed interessi ritenuti primari per la convivenza sociale e civile, sacrificando, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione riconducibile all'articolo 21 della Carta Costituzionale e all'articolo 3 della citata legge.

4.3. Attività sanzionatoria svolta nell'anno 2004

Per quanto attiene all'anno 2004, l'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di tutela dei diritti dei minori su segnalazioni qualificate del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori, degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni e conseguenti all'attività di monitoraggio del Dipartimento vigilanza e controllo, sono stati conclusi n. **45 procedimenti** dei quali:

- n. **24** ***Ordinanze ingiunzione***, delle quali:

- n. 22 per la violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990 n. 223: l'Autorità ha comminato le seguenti sanzioni amministrative[9], differenziate in base alla gravità della sanzione, al carattere locale o nazionale dell'emittente, all'applicazione della sanzione più elevata conseguente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. *"legge Gasparri"*):

- n. 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 35.000,00
- n. 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 15.000,00
- n. 9 sanzioni amministrative di importo pari a euro 10.000,00
- n. 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 5.165,00
- n. 4 sanzioni amministrative di importo pari a euro 2.000,00
- n. 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 2.500,00
- n. 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.500,00

- n. 2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (ambedue hanno avuto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a euro 25.822,00);

- n. ***8 archiviazioni per intervenuta oblazione*** per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (oblazione pari a euro 1.032,00);

[9] Che in dieci casi sono state pagate dall'emittente.

- n. ***13 archiviazioni nel merito*** per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Inoltre sono state adottate n. **2** ***diffide***, di cui:
- n. 1 per la violazione dell' articolo 8, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 1 per l'inosservanza dell'articolo 15 della Delibera n. 127/00/CONS.

In considerazione dell'accertamento della diffusione su una emittente via satellite di una programmazione palesemente inadatta e pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori, è stata poi deliberata ***1 revoca di autorizzazione alla diffusione di programmi via satellite*** alla Società Edi on web s.r.l. (canale satellitare *Superpippa Channel*), unitamente all'Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 (inottemperanza a diffida impartita dall'Autorità).

Dall'esame delle segnalazioni relative a disposizioni a tutela dei minori, sono stati altresì adottati:
n. **16** ***atti di contestazione***, di cui:
- n. 12 per la violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650;
- n. 3 per la violazione dell'articolo 10, comma 3 della legge 3 maggio 2004 n. 112.

n. 42 ***atti di archiviazione in via amministrativa***, di cui:
- n. 2 per la presunta violazione dell'articolo 4, comma 4, lettera a) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
- n. 3 per la presunta violazione dell' articolo 8, comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 2 per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650;
- n. 35 per la violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223.

5 - Orientamenti interpretativi dell'autorità in materia di tutela di minori nella programmazione televisiva: massimario dei provvedimenti dell'Autorità

5.1. Introduzione metodologica

Il *Massimario degli orientamenti dell'Autorità in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva*, realizzato dal Dipartimento garanzie e contenzioso come strumento per perseguire una auspicabile uniformità nella adozione dei provvedimenti a tutela del pubblico in età evolutiva, origina dal, e

insieme presuppone il, peculiare rilievo assunto sia sul piano sostanziale che sul piano procedimentale dalla esigenza di protezione del pubblico di telespettatori minori.

Tale rilievo, già presente *in nuce* nella legge 6 agosto 1990, n. 223, e nella "giurisprudenza" prima del Consiglio consultivo degli utenti dalla stessa legge istituito, poi dal Consiglio Nazionale degli Utenti istituito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, si è amplificato, come già rilevato, a seguito di due momenti essenziali: l'adozione del "*Codice Tv e minori*" e l'insediamento del Comitato per la relativa applicazione; l'intervento della legge 3 maggio 2004, n. 112, che all'articolo 10 ha munito il predetto Codice di un presidio sanzionatorio di legge, operando con ciò una trasposizione nell'ordinamento del testo di origine autodisciplinare.

L'Ufficio Sanzioni nell'Audiovisivo, Editoria e Multimedialità del Dipartimento garanzie e contenzioso, sul presupposto della crescente rilevanza del settore e della necessità di disporre anche sul piano operativo di strumenti informativi al fine di perseguire una auspicabile omogeneità di indirizzi in ambito procedimentale, ha realizzato un prodotto utilizzabile sia come vero e proprio "*point de répère*" degli orientamenti dell'Autorità relativamente alle norme a tutela dei minori (scopo precipuo di un massimario), sia più estensivamente come strumento di cognizione dello "stato dell'arte" nella materia.

Nella materiale applicazione delle norme a tutela dei minori, a differenza delle disposizioni autodisciplinari e deontologiche che – proprio in virtù della loro origine "convenzionale" – risultano caratterizzate da un grado sufficiente di specificità nelle definizioni e nella qualificazione dei comportamenti, la norma sostanziale principale (articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223) costituisce una disposizione di portata generale, che richiede l'individuazione di criteri applicativi. Si rende pertanto opportuna una rassegna della principale giurisprudenza di merito, che si è voluta limitare alla Corte di Cassazione, con una rassegna delle principali decisioni in ambiti direttamente o indirettamente incidenti con la protezione dei minori nello specifico ambito comunicativo.

Dalla relazione fra disposizioni applicabili e orientamenti giurisprudenziali, è possibile, dunque, evincere delle linee interpretative nella specifica materia, le quali cotituiscono il presupposto logico delle pronunce dell'Autorità in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, che sono state rubricate e massimate al fine di una agevole individuazione degli orientamenti assunti negli anni 2003 e 2004.

5.2. Rassegna di orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (minori, pornografia, oscenità).

Lo specifico profilo della tutela dei minori con riguardo al contenuto delle trasmissioni televisive ha solo di recente costituito oggetto di preciso intervento giurisprudenziale, peraltro rappresentato da due corpose (e simmetriche) sentenze della Corte di Cassazione, sez. I civile, depositate nel 2004, che hanno delimitato

l'ambito di applicazione della fondamentale disposizione in materia, ossia l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5.3. La particolare sensibilità dei minori nella giurisprudenza anteriore al 2004.

In epoca antecedente alle due citate sentenze, la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi, in ambito penale, relativamente a due disposizioni, non specifiche dell'ambito televisivo, ma relative al più ampio contesto della comunicazione: l'articolo 14 della legge sulla stampa (8 febbraio 1948, n. 47)[10], che estende il regime penalistico delle pubblicazioni e spettacoli osceni[11] alle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza "idonee a offendere il sentimento morale" dei minori; l'articolo 1 della legge n. 1591 del 12 dicembre 1960, che estende tale regime all'affissione e alla esposizione al pubblico di manifesti, immagini od oggetti contrari al pudore o alla pubblica decenza "*considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale*"[12].

Nel caso dell'articolo 14 della legge n. 47/48, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "*nelle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti... si tratta... di salvaguardare la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie*", valutando "*l'idoneità intrinseca dell'opera a offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio*" (sez. III penale, n. 7136 dell'8 giugno 1978).

Con riferimento, invece, alla legge n. 1591/60, si rileva che essa introduce nella valutazione del pudore, bene tutelato rispetto alla esposizione pubblica di immagini od oggetti, il criterio "*della 'particolare sensibilità dei minori degli*

[10] "14. *Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.* Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene, in tali casi, sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale."

[11] "528. *Pubblicazioni e spettacoli osceni.* Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2 la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

[12] "1. Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'art. 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare".

anni diciotto' al fine di meglio tutelare la moralità" (sez. III penale, n. 1371 del 31 gennaio 1969): "*tale sensibilità, per le ragioni bio-psicologiche di cui è espressione, non può essere suscettibile di gradazioni, essendo la sensibilità propria di una particolare categoria di soggetti in cui è ancora incompiuto il processo di formazione etica della personalità. Essa integra perciò un criterio strettamente obiettivo per la valutazione dei concetti di pudore e di decenza*" (sez. III penale, n. 722 del 4 aprile 1963), che si concreta nella considerazione delle "*impressioni che determinate immagini od oggetti possono produrre nell'animo dei predetti giovani, i quali, per l'incompleta formazione bio-psichica, sono, in tale delicato stadio del loro sviluppo, facile preda di influenze nocive tali da alterarne in modo irreversibile la loro formazione psichica e morale*" (sez. III penale, n. 1371 del 31 gennaio 1969), tenuto altresì conto che "*nei tempi attuali, ogni essere umano – maggiorenne o minorenne che sia – percepisce e valuta anche il significato di situazioni ed eventi che non ha vissuto e realizzato personalmente e, fin dalla prima adolescenza, in forza del bagaglio culturale ampiamente inteso, riconosce atti generalmente idonei a ledere il comune senso del pudore*" (sez. III penale, n. 4582 del 31 maggio 1986).

5.4. Le pronunce della Corte di Cassazione sull'articolo 15, comma 10, legge 223/90.

Come anticipato, la diffusione di programmi televisivi rapportata alle peculiarità della "*fascia debole*" di utenza rappresentata dai minori, con specifico riguardo al divieto di arrecare "*pregiudizio allo sviluppo psichico e morale*", non ha costituito oggetto di specifiche pronunce giurisprudenziali, se si eccettua – in senso estensivo – una pronuncia del Consiglio di Stato che ha stabilito che "*i criteri cui il giudizio di valore su proiezione cinematografica deve attenersi sono esclusivamente quelli precisati negli articoli 5 d 9 l. 21 aprile 1962, n. 161 e d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029, ribaditi dagli articoli 15 l. 6 agosto 1990, n. 223 e 3 d.l. 29 marzo 1995 n. 97, convertito nella l. 30 maggio 1995, n. 203*" (sez. IV, n. 703 del 30 maggio 1996), riconducendo appunto a tale pregiudizio (nonché al divieto di scene pornografiche, recanti violenza gratuita o induttive di atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di sesso, razza, religione o nazionalità).

L'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha invece costituito oggetto di approfondita analisi, e di individuazione di precise linee interpretative, nelle sentenze della Corte di Cassazione, sez. I civile, nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004, di cui appare opportuno riportare ampi stralci.

Anzitutto la Corte muove da una ricognizione del quadro normativo interno e comunitario, presupponendo la nozione di minore quale delineata dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 ottobre 1989 e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, comprendente "*ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni*": la *Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera*, resa

esecutiva in Italia con legge n. 327 del 5 ottobre 1991[13]; la Direttiva comunitaria "*Tv sans frontières*", n. 89/552/CEE, nel testo novellato dalla direttiva n. 97/36/CE[14]; la legge 31 luglio 1997, n. 249[15].

Quindi, la Corte individua nella lettera della disposizione tre sostanziali fattispecie di divieto, di cui due assoluti e uno relativo (ossia riferibile esclusivamente alla tutela dello sviluppo psichico e morale dei minori): «*[...] il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi ivi previsto si riferisce partitamente: a) – alla trasmissione di programmi* "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*; b) – alla trasmissione di programmi* "che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche"*; c) – alla trasmissione di programmi* "che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"*. [...] mentre l'ipotesi sub a) si riferisce specificamente ed esclusivamente alla tutela dei minori, quelle sub b) e sub c), pur potendo essere riferite anche alle persone minorenni, sono volte ad escludere* tout court *la trasmissione di programmi, che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la comunità nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività. [...] l'ipotesi normativa sub a)... configura, in ragione della congiunzione "disgiuntiva" utilizzata, due differenti fattispecie di illecito, in relazione ai due diversi beni protetti (sviluppo psichico o morale, appunto) [...] a differenza dell'ipotesi sub b), che è volta specificamente a proteggere (anche) il minore da programmi radiotelevisivi che abbiano (anche o solamente) contenuti determinati (scene di violenza gratuita o pornografiche), ritenuti immediatamente lesivi per lo sviluppo della sua personalità; e a differenza di quella sub c), che mira, altrettanto specificamente, a promuovere ed a salvaguardare, (anche) nello svolgimento della personalità del minore, i valori della tolleranza, del pluralismo (nelle sue varie dimensioni) e della "inclusione del diverso da sé" – le fattispecie prefigurate sub a) esprimono, per l'ampiezza della loro formulazione, vere e proprie "norme di chiusura" nella materia* de qua*: infatti, ove pure non fossero espressamente previste le altre due ipotesi, non potrebbe mettersi in dubbio che le fattispecie in queste specificamente considerate – in quanto sicuramente pregiudizievoli per lo sviluppo psichico o morale del minore, secondo i principi ed i valori propri della cultura sociale, civile e politica, che stanno a fondamento di tutta la disciplina dianzi analizzata*

[13] Art. 7: v. *supra*, *Capitolo 1.*

[14] 40° considerando: "*È necessario chiarire che le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della Comunità*";
41° considerando: "*nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive*";
Articoli 22 e 22 *bis*: v. *supra*, *Capitolo 1.*

[15] Articolo 3*bis*, introdotto dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) : v. *supra*, *Capitolo 1.*

– sarebbero certamente integrabili nella ipotesi di illecito maggiormente "comprensiva"».

La determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione deve, evidentemente, conformarsi ai principi generali vigenti nell'ambito delle prescrizioni comportamentali e della istituzione dei presidi sanzionatori per le relative violazioni: «*nella materia* de qua *vigono i principi di legalità, irretroattività, tassatività ed inestensibilità analogica della fattispecie. [...] i beni tutelati dal divieto imposto dal primo periodo del comma 10 dell'articolo 15 – come, del resto, anche da quelli previsti dai successivi commi 11 e 13 – sono lo "sviluppo psichico" e lo "sviluppo morale" della persona minorenne. [...] il legislatore, sulla base del presupposto della mancanza di maturità fisica, psichica ed intellettuale del minore, allude, con evidenza, come già accennato, agli essenziali, complessi e graduali processi di "svolgimento" e di "formazione" della personalità del minore stesso (dalla prima infanzia all'adolescenza) nelle sue molteplici dimensioni (emotiva, intellettiva e morale) e ne fa oggetto di una specifica "protezione" – rispetto alla trasmissione di programmi radiotelevisivi che possano arrecarvi pregiudizio o comprometterli – consistente nel divieto di trasmissione di programmi siffatti e nell'assoggettamento a sanzione amministrativa delle violazioni relative. In tale prospettiva ed in questo senso, anche la previsione dell'illecito amministrativo in esame si pone, dunque – insieme a molti altri – tra gli "istituti" che, secondo il dettato dell'articolo 31 comma 2 Cost., la Repubblica "favorisce", allo scopo di "proteggere" appunto, "l'infanzia e la gioventù". [...] quella che potrebbe apparire, a prima vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito amministrativo in esame corrisponde, invece, alla sua descrizione in una "forma necessariamente aperta": infatti – dal momento che il minore ha bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici – l'oggetto ed il contenuto dei programmi radiotelevisivi, idonei a pregiudicarle, non possono essere, tutti, prefigurati puntualmente dal legislatore; il quale, come già dianzi osservato, accanto a specifiche fattispecie di illecito (ipotesi sub b) e sub c)) ha giustamente previsto una "norma di chiusura" a fattispecie aperta (ipotesi sub a)). [...] il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi* "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*, intende riferirsi specificamente a quei programmi, che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino", e che devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettivo e morale: a tal ultimo proposito, per esempio, la "mera" narrazione o rappresentazione di un evento particolarmente traumatico o di un crimine*

efferato non possono che ritenersi nocivi per lo sviluppo del minore, proprio perché, sotto tale profilo, il medium radiotelevisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto.».

Esaminata l'evoluzione normativa nella materia dei minori sulla base del quadro normativo interno, comunitario e internazionale (oltre alle norme più sopra riportate in nota, l'articolo 15, comma 13, per l'orario di trasmissione[16]; articolo 3, comma 4, decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modifiche nella legge 30 maggio 1995, n. 203[17]), «*la disposizione dell'articolo 15 comma 10 primo periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel terzo periodo) della legge n. 223 del 1990 deve essere "integrata" con le previsioni derogatorie stabilite dall'articolo 22 della Direttiva del 1989, risultandone, in tal modo, la seguente formulazione: "È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"*». Tale interpretazione della norma, oltre a conformare la disposizione nazionale al diritto comunitario, e in particolare all'articolo 22 della direttiva n. 89/552/CEE come modificata e integrata dalla direttiva n. 97/36/CE, evita un contrasto con le disposizioni costituzionali contenute sotto un profilo nell'articolo 3, comma 1, e sotto altro profilo nell'articolo 21: «*Con il primo, perché, in mancanza delle predette disposizioni derogatorie, verrebbe a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento giuridico tra situazioni palesemente omogenee: vale a dire, tra le ipotesi di illecito prefigurate, per le "trasmissioni transfrontaliere", dall'articolo 3-*bis*, comma 3, lettera b) della legge n. 249 del 1997 (introdotto dall'articolo 51 della legge n. 39 del 2002) – che, attuando compiutamente la Direttiva del 1989, prevede le deroghe in questione – e quelle di illecito amministrativo considerate dall'articolo 15 comma 10 primo periodo della legge n. 223 del 1990, che, non prevedendole esplicitamente, priva l'emittente di "trasmissioni nazionali" della possibilità di far valere la concreta inidoneità della trasmissione ad arrecare pregiudizio allo sviluppo dei minori. Con il secondo, perché l'omessa previsione delle deroghe in esame pregiudicherebbe le libertà ed i diritti garantiti dall'articolo 21 Cost., proprio nelle ipotesi in cui il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi hanno ragionevolmente previsto che, in presenza di determinate condizioni di orario della trasmissione o di accorgimenti tecnici adeguati, le ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti. [...] Così integrato il primo periodo dell'articolo 15 comma 10, si differenziano ancor più nettamente le fattispecie di illecito ivi prefigurate da quelle previste nel secondo periodo: mentre questo, come già osservato, impone, anche in conformità all'*intentio *del legislatore comunitario, il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene di violenza gratuita o*

[16] "13. : v. *supra, Capitolo 1.*

[17] "4. : v. *supra, Capitolo 1.*